

IL PROCESSO PENALE CHE VERRA': buoni auspici e un sano realismo.

Spiegare in poche battute i vari aspetti della Riforma Cartabia in questo settore (legge 27 settembre 2021, n. 134: *Delega al Governo per l'efficienza del processo penale nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari*) è impresa ardua e anche inutile per gli scopi di questo incontro, che non sono tecnici e giuridici.

L'essenza di un dibattito in questa sede (di discussione e formazione "politica" in una prospettiva valoriale "cristiana"), non può non essere che quello (soltanto) di provare in sintesi a chiarire che cosa sta cambiando con questa riforma nell'universo della giustizia e quali i valori in gioco su cui mantenere alta l'attenzione.

Premessa ovvia, ma importante, quella che il nostro resta comunque il punto di vista di due magistrati (tra l'altro, ormai "anziani") e quindi di due operatori che hanno il vantaggio di conoscere la quotidianità del sistema dall'interno, ma ai quali non va dato un credito illimitato....

Il confronto con altri punti di vista, anche non professionali, resta essenziale.

Su un aspetto della Riforma Cartabia in materia penale, bisogna subito intendersi.

La Riforma non compie grandi svolte sulla struttura del processo e della pena. La parola chiave è infatti **efficienza**: efficienza del processo come fattore fondamentale per la giustizia. L'occasione pratica è quella di raggiungere i precisi ed ineludibili obiettivi del PNRR concordati dal

Governo con la Commissione Europea: la riduzione dei tempi del processo per i prossimi cinque anni, pari, nei tre gradi di giudizio, al 25% nel settore penale e al 40% in quello civile.

Dal raggiungimento di questi obiettivi dipendono i fondi europei legati al P.N.R.R..

Il tema della giustizia "lenta" è antico. Nella storia della Corte Europea dei diritti dell'uomo, l'Italia vanta l'imbarazzante primato internazionale di primo Paese per numero di violazioni del principio di ragionevole durata, doppiando ad esempio la Turchia.

Ma, per ricordarsi con quanta cautela vadano maneggiate le statistiche (a parte il famoso esempio dei polli), penso che nessuno vorrebbe avere a che fare oggi con la giustizia di Erdogan.

E' questo tema quindi, quello dei "tempi" della giustizia che, per uno dei tanti curiosi paradossi della storia, ci fa beneficiare di qualche miliardo di euro per sistemare quello che non siamo stati capaci di fare da più di cinquant'anni, quando questo fenomeno iniziava a divenire stringente e le soluzioni (alcune) erano a costo zero.

Dobbiamo avere ben chiaro quindi che l'efficienza non è tutto e che l'amministrazione della giustizia è oggi, nelle sue varie articolazioni un sistema instabile, all'interno di una società complessa dei cui mali risente non solo per il riflesso inevitabile dei tempi, ma perché, più profondamente, è divenuta il campo di battaglia elettivo di una aggressiva retorica populista (che dilaga ben oltre la politica) e di una informazione "malata".

Sul terreno della giustizia non si discute ormai da tempo del delicato equilibrio tra regole e principi, ma tra formule e slogan contrapposti, molto vagamente e confusamente ora di "destra", ora di "sinistra", nel

totale disinteresse per le ricadute pratiche, il che rende difficilissimo “costruire” soluzioni intelligenti per problemi complessi¹.

Si decide anzi così di non decidere.

Ricordiamoci anche, ci tornerò nelle conclusioni, che il prossimo 15 febbraio la Corte Costituzionale si pronuncerà sull’ammissibilità di otto referendum promossi dalla Lega e dai radicali: i sei referendum sulla giustizia e quelli su eutanasia attiva e cannabis legale.

Delle questioni referendarie la riforma “Cartabia” non si occupa affatto ed è un bene, perché questo ha in pratica consentito di fare tante piccole cose utili tutte insieme con una visione omogenea. Cose spesso scontate ma sulle quali nessuna riforma è stata mai avviata sia perché era difficile raccogliere l’attenzione della politica, sia per gli interessi corporativi di ogni tipo (abbiamo 250.000 avvocati, un mare di professionisti inseriti negli affari giudiziari tra amministratori, consulenti, custodi, rivendicazioni un mese sì e l’altro pure dei giudici onorari, ecc.).

Vediamo quindi quale è il disegno della riforma, tenendo presente che siamo in attesa dei decreti attuativi che dovrebbero vedere la luce entro l’estate e che per alcune parti (soprattutto prescrizione/improcedibilità) la spinta politica ha portato ad un intervento normativo diretto racchiuso nell’art 2 della legge.

¹ Gli esempi sarebbero tanti. Ma forse, tra le norme penali ve ne è una che più di tutte riassume questo scollamento tra la complessità del reale e l’effetto retorico o simbolico. E’ l’art. 10 bis della legge Bossi-Fini, introdotto nel 2009 con l’azione del IV Governo Berlusconi: “reato” grottesco ed inutile, che punisce con una ammenda da 5000,00 a 10.000,00 euro chi entra illegalmente in Italia, privo di senso non solo per la pena pecuniaria a chi ha indosso solo il vestito, ma anche perché il vero problema sono le espulsioni e basta fare domanda di protezione internazionale per restare in Italia a tempo indefinito. Tanto però importante questo reato in termini simbolici (clandestino=criminale, noi difendiamo i confini, ecc.) che il Governo Renzi ottenne la delega in Parlamento per cancellarlo nel 2014, ma non la esercitò perché iniziava la crescita degli sbarchi e sarebbe stato politicamente un suicidio.... Ed infatti non se ne parlò più e non se ne parla più.

PRIMO OBIETTIVO

DIGITALIZZAZIONE DEGLI ATTI E PROCESSO PENALE TELEMATICO. UFFICIO DEL PROCESSO
--

1) I procedimenti penali prendono corpo ancora oggi in fascicoli cartacei, che devono fisicamente transitare da un ufficio all'altro durante l'iter processuale. Emblematica la foto di un motoscafo carico di fascicoli, consegnata alla Cartabia dai vertici degli uffici giudiziari durante una recente visita a Venezia.

Se i fascicoli fossero digitalizzati, si potrebbero trasmettere per via telematica con un clic. Lo stesso potrebbe farsi, ad esempio, per la trasmissione dei fascicoli dal tribunale alla Corte d'appello o dalla Corte d'appello alla Corte di cassazione. I dati sui tempi di trasmissione dei fascicoli sono poco noti quanto inquietanti.

2) Ancora in un'epoca in cui non vi è quasi persona che sia priva di un telefono cellulare, capace di ricevere anche email, si prevede solo ora l'obbligo per l'imputato non detenuto, fin dal primo contatto con l'autorità procedente, di indicare anche i recapiti telefonici e telematici di cui ha la disponibilità.

3) Videocollegamenti e pandemia. Si sono sperimentate con successo, proprio a causa della pandemia, nuove soluzioni per vecchi problemi (il teste lontano che non si presenta in aula, il detenuto da tradurre, ecc.) ed adeguate modifiche di sistema possono contribuire in modo significativo a velocizzare il giudizio.

Capite che cosa soltanto queste tre leve ben adoperate significheranno in termini di risparmio di tempo e costi di gestione (risparmio di personale, di trasporti, di fotocopie, di notifiche, abbattimento dei tempi di trattazione dei ricorsi, ecc.).

La scossa al sistema la dovrebbe dare poi l'ufficio del processo, l'innesto di 16.000 addetti chiamati per un triennio a sostenere il lavoro dei giudici e delle cancellerie, permettendo a telematica e digitalizzazione di camminare speditamente.

SECONDO OBIETTIVO

AGIRE SULLE NORME PROCESSUALI SNELLIRE I GIUDIZI ED AGEVOLARE I RITI ALTERNATIVI. GIA' ADESSO STOP DEFINITIVO ALLA PRESCRIZIONE CON LA CONDANNA IN PRIMO GRADO E "IMPROCEDIBILITA'" SE IL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE NON SI CONCLUDE NEI TERMINI.

E' quest'ultimo il tema politico che ha infuocato il cammino parlamentare della riforma con la *querelle* prescrizione/improcedibilità. Pareri degli esperti sparati come cannonate.

La prescrizione del reato, sostengono i "garantisti" senza se e senza ma, è uno scudo che protegge il cittadino da un processo che può durare altrimenti decenni. Non deve scandalizzare quindi se il reato si "estingue" per prescrizione anche se sei stato condannato in primo grado ed anche in appello, ma la Cassazione non arriva a chiudere il processo nel tempo fissato dalla legge per i vari reati. Più grave il reato e la pena, più lungo il termine di prescrizione.

Dall'altro forse l'unica vera e sensata rivendicazione grillina sulla giustizia, la sconfitta di cancellare processi per fatti comunque gravi al di là della pena massima prevista, anche dopo la condanna in primo grado (vantaggio goduto solo da chi può pagare avvocati per tirarle fuori tutte e scudo di impunità per amministratori pubblici ed imprenditori, i c.d. colletti bianchi), facendo prescrivere i processi in

appello o Cassazione. Anni di indagini e di lavoro faticoso, che ha portato ad un primo giudizio di condanna svaniscono nel nulla.

La soluzione è in realtà sensata e prende il buono (etico) della proposta grillina, coniugandolo con una ponderata trasformazione e velocizzazione dei giudizi di impugnazione (che ha struttura per lo più scritta con tempi "dominabili" dal giudice).

Rischi di mandare al macero i processi ? L'improcedibilità come nuova prescrizione camuffata ? Non credo. La legge pone una serie di accorgimenti. Il rischio è minimo, i vantaggi tanti.

Non parlo deliberatamente di una discussa innovazione legata al principio di obbligatorietà dell'azione penale previsto dall'art. 112 della Costituzione, rappresentata dalla previsione che una legge dello Stato stabilisca "criteri generali e vincolanti" nei programmi di lavoro delle Procure su quali reati perseguire prima.

Il rischio più evidente potrebbe essere quello di vedere l'azione della magistratura dipendere da scelte del Parlamento e del Governo indirizzate dalle maggioranze politiche di turno, sempre più fluttuanti, instabili e persino divise.

Ma, secondo me non se ne farà nulla. Avremo una legge generica e pressochè inutile oppure una forzatura con la violazione dell'art. 112 Cost..

Non fa parte della riforma Cartabia, ma ne parliamo perché è uno degli interventi richiesti dall'Unione Europea e trattati nel quadro del PNRR quello sulla "presunzione di innocenza".

L'art. 2 del d. lgs. 188/2021, attuativo di una direttiva europea del 2016, introduce un espresso divieto per le autorità pubbliche di indicare pubblicamente come colpevole la persona indagata o imputata, fino a che l'eventuale colpevolezza non sia accertata con sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.

In caso di violazione, accanto alle conseguenze penali, disciplinari e risarcitorie già previste, diritto di rettifica.

Ma la norma chiave è l'art. 3 sui rapporti del Pubblico Ministero con gli organi di informazione:

- Il Procuratore della Repubblica tiene i rapporti con gli organi di informazione esclusivamente tramite comunicati ufficiali, oppure – nei casi di particolare rilevanza pubblica dei fatti, e sulla base di determinazione assunta con atto motivato che dia conto delle specifiche

ragioni di interesse pubblico – tramite conferenze stampa anche con la partecipazione della Polizia Giudiziaria che ha svolto le indagini.

- La diffusione di informazioni sui procedimenti penali è d'ora innanzi consentita soltanto quando strettamente necessaria per la prosecuzione delle indagini o in presenza di altre specifiche ragioni di interesse pubblico. Il decreto interviene altresì sull'art. 329 c.p.p. (in tema di segreto sugli atti di indagine), specificando che il Pubblico Ministero possa autorizzare la pubblicazione di singoli atti o parti di essi soltanto qualora ciò sia «strettamente» necessario.

Le norme hanno attirato molte critiche, si è parlato di "bavaglio" all'informazione. Gratteri in questi giorni spara a zero, aggiungendo che la mafia ne trarrebbe benefici.

Non c'è, a mio avviso, nessun "bavaglio" e il rischio che paventa Gratteri mi sembra infondato. La mafia si preoccupa di chi lavora bene, non delle conferenze stampa.

Se aprite un quotidiano francese, inglese o americano, la cronaca giudiziaria ha dimensioni ristrette e legate all'interesse pubblico della notizia. L'Italia ha costruito invece un sistema politico-mediatico da decenni su avvisi di garanzia e misure cautelari...(e i Pubblici Ministeri

nel bene e nel male ci hanno costruito carriere...). Vogliamo ricordarcene ?

TERZO OBIETTIVO

LA GIUSTIZIA RIPARATIVA

Un rilevante capitolo della legge delega, espressamente riportato nel titolo come passaggio qualificante di essa, è dedicato alla **giustizia riparativa**, della quale in sede di attuazione e dovrà essere introdotta una disciplina organica nel rispetto delle indicazioni che ci vengono dall'Unione Europea.

E' questo un tema di grande respiro etico legato alla riflessione sulla pena (Art. 27 Cost.: *le pene non possono consistere in trattamenti contrari al senso di umanità e devono tendere alla rieducazione del condannato*) che suscita grandi speranze in tempi che diffondono al contrario messaggi di separazione ed insicurezza.

Retribuzione o recupero ? Qual è il senso e lo scopo della pena ? Si ha sempre "diritto" ad essere perdonati, come ha detto da Fazio Papa Francesco ?

Mi limito stasera a fare il giurista preoccupato del contrasto tra la forza delle affermazioni di principio e le sfide (e il disincanto) della realtà quotidiana.

La stagione della legge Gozzini, che è del 1986, è entrata in crisi come sapete quasi subito, scavalcata dal tragico crescendo della violenza mafiosa con la creazione di tutto quello che abbiamo oggi, dal 41 bis all'ergastolo ostativo e dal radicalizzarsi del senso di insicurezza del cittadino (reale o artificiale).

Si propone invece oggi, con maggiore meditazione e intelligenza, nel contesto di un processo che si vuole rapido ed "utile", l'idea che si possa

“recuperare” il condannato più che dandogli la possibilità di “provare” di essere cambiato (con giudizi sempre difficili da formulare), “riparando” la relazione incrinata dal reato tra lui e la vittima.

Alcuni rischi si annidano nelle parole stesse della legge delega.

Essa prevede che il governo delegato realizzi

“l’accesso alla giustizia riparativa in ogni stato e grado del procedimento penale e durante l’esecuzione della pena, su iniziativa dell’autorità giudiziaria competente, nell’interesse della vittima e dell’autore del reato, con il loro consenso e senza preclusioni in relazione al reato per cui si procede”.

Le basi di questo “incontro” riparativo tra colpevole e vittima appaiono però potenzialmente “inquinata” da prospettive di strumentalizzazione aggiungendosi che debbano essere introdotte dal governo norme per:

“ la valutazione dell’esito favorevole dei programmi di giustizia riparativa nel procedimento penale e in fase di esecuzione;

Due grandi rischi quindi sia per la strumentalizzazione all’ottenimento di sconti di pena benefici di vario tipo per il condannato” (la giustizia riparativa sarà un “dono” da costruire con fatica ed intelligenza o una strategia difensiva come tante ?), sia per la burocratizzazione (o “medicalizzazione”) di un rapporto umano sostituito da percorsi di assistenza tecnica e professionale dalla frequenza di corsi di vario tipo a sedute psicoterapiche, con nuove figure professionali cioè i “mediatori” assunti dagli enti locali in raccordo con il Ministero della Giustizia.

Opportunità e rischi, ancora una volta, che chiedono scelte sagge ed intelligenti.